# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

# 5ª COMMISSIONE

## (Finanze e Tesoro)

## GIOVEDÌ 2 LUGLIO 1959

*(29ª seduta in sede deliberante)*

### Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

**Disegno di legge:**

« Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (597) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 421, 427, 430
BERTOLI . . . . . 424, 425, 426, 427, 428
BOSCO . . . . . .426, 429
OLIVA, *relatore* .422, 424, 425, 426, 427, 428
PASTORE, *Ministro senza portafoglio* . 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430

*La seduta è aperta alle ore 9,50.*

*Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Micara, Minio, Oliva, Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mott è sostituito dal senatore Zelioli Lanzini.*

*Intervengono il Ministro senza portafoglio (per la Cassa del Mezzogiorno e per le zone depresse) Pastore e il Sottosegretario di Stato per il tesoro De Giovine.*

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno » (597)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

OLIVA, *relatore*. Chiedo fin dal principio scusa se la mia esposizione sarà un po' frammentaria. Ieri mi ero preparato, ed ero più fresco di studio comparativo tra i vari testi; viceversa c'è stato un rinvio, che ha compromesso un po' la chiarezza della mia pur affrettata preparazione.

Voi avete presente che la legge per il rinnovo della Cassa per il Mezzogiorno venne emanata il 29 luglio 1957, n. 634. Ora però si è resa necessaria la formulazione di alcune modifiche alla legge stessa e sono appunto quelle che il disegno di legge in esame comporta.

Il disegno di legge governativo è stato approvato dalla Camera con modificazioni.

L'articolo 1 del disegno di legge sottoposto all'approvazione di questa Commissione porta una modifica all'articolo 4 della suddetta legge, che si limitava a dire: « Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati ».

« Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione, nonchè istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo ».

Il Governo aveva proposto una variazione di questo testo. La Camera dei deputati lo ha ulteriormente variato, sicchè il testo che oggi ci viene sottoposto è questo:

« In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei ministri, sentito il Ministero della pubblica istruzione, può autorizzare la " Cassa " a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinari o in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei ministri la " Cassa " può anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attività di preparazione professionale in rispondenza alla successiva esigenza ».

« Il Comitato può altresì autorizzare la " Cassa " a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo ».

Faccio notare in primo luogo che è stata mantenuta la separazione in due commi delle materie scolastiche qui trattate: una addestrativa nel campo dell'istruzione professionale, l'altra a carattere sociale ed educativo.

Il vostro relatore, attingendo alle sue esperienze recenti, potrebbe solo osservare che, pur dovendosi apprezzare queste finalità, vi è sempre il timore che la pluralità delle iniziative nel campo dell'istruzione e dell'addestramento professionale possa, alla fine, portare ad un po' di confusione. Già attualmente, non nel campo dell'istruzione professionale statale, ma nel campo dei corsi serali, dei corsi estivi, dei corsi speciali, c'è un intrecciarsi — non sempre utile — d'iniziative appoggiate a diversi enti ed associazioni. Io non nego però che, nella particolare situazione del Mezzogiorno, per mancanza di aule e per mancanza di esperti istruttori, tutte le iniziative in questo campo debbano adattarsi alle circostanze di ogni singolo luogo e di ogni singolo bisogno, cosicchè il favorire l'elasticità massima nell'organizzazione dell'istruzione professionale può rivelarsi utile. Dirò solo che questa fase di preparazione dovrebbe conservare il carattere di provvisorietà, nel senso che debba sì servire come la prima entrata dell'aratro in un campo grezzo da dissodare completamente, ma debba tendere poi a una sistemazione più metodica, anche per dare una certa stabilità ai titoli di qualificazione che, per mezzo di queste varie iniziative, debbono essere acquisiti dai giovani.

L'articolo 2 del disegno di legge governativo è stato accettato integralmente dalla Camera dei deputati, se non erro, e riguarda i contributi a favore di imprese artigiane, di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634, laddove si parlava di provvidenze per l'acquisto di macchinari alle imprese artigiane. Ora si propone che questi contributi siano estesi alle opere murarie in quanto queste concorrano, in modo diretto, alla trasformazione ed ammodernamento delle aziende.

Evidentemente, se si vogliono mettere nuovi macchinari in locali che non lo consentono per la loro capienza, o perchè sono inadatti o non abbastanza stabili per sostenere le attrezzature, anche le opere murarie vengono a rappresentare un'attività secondaria indispensabile per l'installazione dei macchinari.

Nell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, si propone che il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sia sostituito dal seguente: « Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriale ».

Dico subito in che cosa sta la differenza. Attualmente l'articolo 18, sotto il titolo: « Agevolazioni per lo sviluppo industriale », dice: « Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali ».

La novita che ci viene proposta è che questi contributi per il sorgere di piccole e medie industrie siano consentiti nell'ambito dei Comuni con popolazione non più fino a soli 75.000 abitanti, ma fino a 200.000 abitanti, Comuni — beninteso — nei quali vi sia difetto di attività industriali. Mi fermo espressamente su questo punto perchè si potrebbe dire che in un centro di 200.000 abitanti un difetto assoluto di attività industriali evidentemente non può esserci: ma è ovvio che noi, arrivando ai 200.000 abitanti, supponiamo un difetto relativo, cioè un'insufficienza di attrezzature. Lo dico per chiarire che, anche se in tali centri di 200 mila abitanti vi sarà la presenza di qualche industria, agli effetti della concessione dei contributi il « difetto » debba intendersi come « non sufficienza » e non come assoluta mancanza. Diamo atto al Governo che ha fatto bene a proporre questa modifica. Badiamo però che questi contributi non vadano solo a favore di grossi centri, sacrificando i centri minori, per i quali in realtà la legge è stata fatta.

L'articolo 4 del disegno in esame si riferisce allo stesso articolo 18 della legge del 1957 e tende ad ampliare la possibilità di concedere i contributi di cui abbiamo appena parlato anche alle spese di ampliamento delle piccole e medie industrie. Con l'articolo 4 si propone inoltre di elevare dal 10 per cento al 20 per cento il contributo per l'acquisto di impianti fissi. Tale articolo è così formulato: « Il contributo di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, può essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie ».

« Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui allo stesso articolo, ultimo comma, è elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni ».

Coll'articolo 5 si apporta una modifica al quinto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, laddove si dice: « Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio ». Si propone che alle parole: « anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali », vengano sostituite le seguenti: « anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse ».

Faccio qualche osservazione a questo proposito. A me pare che, in materia di esproprio di immobili, sia piuttosto nuovo il con-

cetto di togliere il diritto al privato, per poi affittare a terzi i beni espropriati.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Innanzi tutto non è la Cassa che promuove gli espropri, ma sono i Consorzi; in secondo luogo prego di riflettere sull'importanza di quel dare in locazione, che ha lo scopo di risolvere un altro grosso problema. L'azienda che si va ad installare in un'area di sviluppo, se si trova obbligata a costruire, immobilizza capitali, per cui si trova poi in difficoltà di esercizio; potendo dare in locazione, restano a sua disposizione i capitali per condurre un'azienda.

Siamo stati noi a chiedere che venisse introdotta questa norma.

OLIVA, *relatore*. Prendo atto che si tratta di una modifica chiesta dal Governo. Rilevo peraltro un altro aspetto della questione: se il Consorzio espropria e rivende, il Consorzio anticipa bensì una somma, ma la recupera con la rivendita; mentre se il Consorzio ne ritrae solo un canone di fitto, resta esposto col capitale immobilizzato nell'esproprio.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Noi siamo profondamente convinti che, mentre è affermato il diritto all'espropriazione, le attuali condizioni del Mezzogiorno sono tali che si ricorrerà solo in gravissimi casi a questo provvedimento, mentre si dovrà costruire; quindi praticamente è il Consorzio che costruisce, e poi dà i locali.

OLIVA, *relatore*. Sulla sostanza siamo perfettamente d'accordo, chiarendo però che il vecchio comma quinto dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, stabiliva che il Consorzio poteva promuovere la espropriazione di immobili per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, anche allo scopo di rivenderli; viceversa col presente disegno di legge si propone che l'espropriazione, oltrechè a una rivendita, possa portare a una semplice cessione di locali. Quindi il Consorzio dovrà finanziarsi non solo per comprare e per rivendere, ma dovrà immobilizzare dei capitali perchè dovrà comprare a titolo di espropriazione, per cedere poi in affitto.

Si trattava di una norma molto ardita già nel vecchio testo; basterebbe richiamare il principio secondo cui l'espropriato ha diritto di rientrare nel possesso dell'immobile qualora esso non venga utilizzato per gli scopi per i quali è stato espropriato.

Con la nuova norma la posizione dell'espropriato risulta migliorata, in quanto gli è evitato il pericolo di non poter esercitare la rivendica nei confronti del terzo che avesse legittimamente comprato dal Consorzio espropriante.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei nuovamente rassicurare la Commissione che sono così pochi i casi di esproprio, che non so quando questa disposizione potrebbe venire applicata.

OLIVA, *relatore*. All'articolo 6 — che è stato approvato dalla Camera dei deputati nel testo proposto dal Governo — si prevede che il contributo di cui al comma sesto dell'articolo 21 (come vedete siamo sempre all'articolo 21) della legge 29 luglio 1957, n. 634, possa essere concesso anche per la costruzione di rustici industriali.

L'articolo 7, che è stato introdotto dalla Camera dei deputati, estende anche ai Consorzi i benefici previsti dalla legge Tupini 3 agosto 1949, n. 589.

Sempre in tema di Consorzi, il Governo, con un articolo che nel testo presentato alla Camera era articolo 5 e nel testo giunto al Senato è articolo 8, ha provveduto a rimaneggiare la materia della approvazione dei relativi statuti, che (in base all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634) dovevano essere convalidati dal Presidente della Repubblica unitamente ai piani regolatori della zona. Evidentemente, il legislatore di allora volle garantirsi che non venissero costituiti dei Consorzi diciamo così fasulli, cioè senza la preventiva approvazione dei piani regolatori della zona.

BERTOLI. Desidero un chiarimento. I piani regolatori possono essere comunali, provinciali e adesso anche intercomunali e poi regionali. I piani regolatori di zona che dovrebbero, in base alla norma or ora enunciata, essere di competenza dei Consorzi, a

quali piani regolatori si adattano: ai comunali, ai provinciali, ai regionali?

O L I V A , *relatore*. Credo a quelli regionali, in quanto devono essere indipendenti. Comunque non è questo che potrebbe formare oggetto di critica al legislatore del 1957. Con questo articolo 8, senza toccare la questione dei piani regolatori, viene stabilito che l'atto di approvazione degli Statuti dei Consorzi sia sdoppiato da quello dei relativi piani regolatori di zona. Così, una volta costituiti i Consorzi, essi potranno fare piani regolatori senza dipendere più dal Presidente della Repubblica, ma dal Presidente del Consiglio dei ministri.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Non mi è dato di conoscere lo spirito che ha animato il legislatore del 1957; tuttavia, dalla materia così come è coordinata, appare troppo evidente che si prevedeva una perfetta intesa nell'ambito del Comune o dei Comuni interessati, che noi oggi chiamiamo aree di sviluppo per poter andare oltre la concezione tipica di centro urbano. E troppo evidente comunque che se il Consorzio avrà influenza su di un Comune, o meglio su di una sola area di sviluppo, l'intesa dovrà essere raggiunta, in ordine al piano regolatore, entro quell'ambito; se l'influenza sarà maggiore, l'intesa dovrà riguardare tutte le zone che comprende. Non verrà insomma mai a verificarsi una contrapposizione di interessi e di vedute tra il piano di un Consorzio e quello eventuale di un Comune. Quindi ritengo di poter assicurare che nello spirito e nella lettera non dovrebbero verificarsi conflitti.

B E R T O L I . Facciamo l'esempio concreto di una zona in cui sia necessario comprendere un Comune che non è d'accordo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. È in funzione attualmente una Commissione incaricata di porre delle regole sulle aree di sviluppo, provvedimento che sarà sottoposto quanto prima all'esame del Consiglio dei ministri. Pertanto se questa Commissione vorrà formulare una proposta che rientri in tale materia, io mi impegno di sottoporla alla Commissione perchè nelle disposizioni che saranno emanate in ordine alle aree di sviluppo si inseriscano delle garanzie, atte a evitare inconvenienti del genere di quelli lamentati.

O L I V A , *relatore*. Ritornando al testo dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, il Governo aveva proposto di sostituire i commi decimo e undicesimo dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, con altri tre commi, dei quali il primo — che è stato approvato dalla Camera dei deputati — dice che gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro dell'interno. A questo punto la Camera dei deputati ha introdotto un comma che dice: « I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ». Poi c'è un terzo comma, proposto dal Governo e leggermente modificato dalla Camera dei deputati, che dice: « I piani sono pubblicati in ciascun comune interessato per il periodo di 15 giorni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno ».

Altra aggiunta della Camera dei deputati: due commi, in cui si stabilisce che i piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1150 e che della approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Infine (testo risultante dalla proposta del Governo e dalla modifica della Camera dei deputati) vi è un ultimo comma. Il testo del Governo riguarda la prima parte e dice: « I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio, che le esercita attraverso un'ap-

posita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti . . . ». Qui la Camera dei deputati ha introdotto una prima aggiunta, inserendo nel testo governativo « del Ministero dell'interno »; poi, riprendendo il testo governativo, si continua « del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno »; infine (ultima aggiunta della Camera dei deputati) « e del Ministero dell'industria e commercio ».

B O S C O . Ma allora l'autonomia del Consorzio dove va mai a finire?

P A S T O R E . *Ministro senza portafoglio.* È un'aggiunta puramente formale in quanto trattandosi di Enti locali vi è sempre una tutela del Ministero dell'interno.

O L I V A , *relatore.* Comunque la sostanza non cambia, seprattutto perchè tutte queste disposizioni possono assumere, purtroppo, un valore puramente formale. Però non c'è dubbio — e questo senza voler muovere critiche all'altro ramo del Parlamento — che l'introduzione di tante tutele e competenze crea una certa confusione. Se prima non era comprensibile che il Comitato fosse composto esclusivamente di rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno (perchè allora diventa una faccenda interna della Cassa stessa), ora mi pare che si esageri nel senso opposto, chiamando a far parte della prevista Commissione anche rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, cioè di quel Dicastero al quale compete di vigilare e tutelare i Consorzi. Si crea cioè una tutela sulla tutela; quella del Ministero dell'industria e commercio, che dall'esterno esercita un'opera di controllo su operazioni deliberate, tra l'altro, da suoi stessi esponenti. Allora: o questa tutela ha un significato puramente teorico, e allora non la si cita nemmeno; oppure ha con significato vero, e allora è assurdo che della Commissione facciano parte anche esponenti del Ministero che esercita tale tutela. Comunque, espresse queste perplessità, mi astengo da ogni diversa proposta in merito.

B O S C O . Questo è inevitabile: di fronte al Parlamento rispondono i Ministri, non il presidente di un Comitato... Ci deve essere insomma una responsabilità ministeriale.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio.* La vigilanza e la tutela spettano, è fuori dubbio, al Ministero della industria e del commercio, che si serve, per esercitarle, di una Commissione. Evidentemente spetterà a tale Ministero regolarsi in tale opera, tenuto conto che ha dei rappresentanti diretti in seno alla Commissione stessa.

O L I V A , *relatore.* L'articolo 9 del disegno di legge in esame — che nel testo presentato alla Camera dei deputati corrispondeva all'articolo 6 — sostituisce l'articolo 23 della legge 29 luglio 1957, n. 634, stabilendo che alle imprese industriali operanti nelle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, numero 634, il contributo previsto dall'articolo 18 può essere concesso per le opere, indicate dall'articolo 19, che non vengono eseguite dal Consorzio. Il contributo di cui si parla in tale norma riguarda il 20 per cento, ed era stato fissato a favore delle imprese industriali operanti nelle località in cui esiste un Consorzio per la gestione di zone industriali, limitatamente alle opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e alle loro pertinenze, comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonchè quelle destinate a fini sociali. Restavano così esclusi i macchinari acquistati da tali imprese. Il Governo, nel disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, proponeva che tale contributo fosse esteso anche ai detti macchinari. La Camera dei deputati, per parte sua, ha tolto ogni limitazione: ed ha stabilito che il contributo sia esteso a tutte le opere di cui all'articolo 19 della legge 29 luglio 1957, numero 634.

B E R T O L I . La dizione « che non vengono eseguite dal Consorzio » era anche nella legge del 1957?

O L I V A , *relatore.* Ripeto che la legge citata prevedeva all'articolo 23, che alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un ente per la zona industriale ovvero

siasi costituito il Consorzio, il contributo potesse essere concesso unicamente per le opere indicate all'articolo 19, lettera *a*). Il Governo ha proposto di estendere il contributo anche ai macchinari; la Camera dei deputati è andata oltre, stabilendo che il contributo può essere concesso anche alle imprese industriali operanti nella zona ove si sia costituito il Consorzio, qualora questo non preferisca di eseguire esso stesso le opere.

PASTORE. *Ministro senza portafoglio.* È avvenuto che, svolgendosi alla Camera dei deputati l'esame del disegno di legge in discussione in concomitanza con la riunione della Commissione per il problema delle aree di sviluppo è emersa l'assurda realtà che ciò che veniva compiuto in ordine a tali aree contrastava praticamente con la norma di cui stiamo parlando. Pertanto, la Commissione ha chiesto e il Governo ha acconsentito volentieri che fosse approvata la estensione prevista dall'articolo 9 del provvedimento in esame, perchè è sembrata ragionevole e logica.

BERTOLI. Allora potranno beneficiare del contributo per esempio anche le società elettriche per la distribuzione dell'energia.

PASTORE. *Ministro senza portafoglio.* Sono i Consorzi che sono sottoposti a determinati vincoli e che godono pertanto di contributi.

OLIVA, *relatore.* Non è per la rete di distribuzione, ma solo per allacciamenti nuovi.

Per quanto riguarda l'articolo 10 del disegno di legge in esame, il Governo aveva proposto la seguente aggiunta all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634: « La Cassa per il Mezzogiorno ha altresì facoltà di concedere contributi nella misura e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo in conto interessi sui finanziamenti accordati al tasso del 5,50 per cento a valere sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 3 febbraio 1958, n. 102, e successive integrazioni. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

La Camera dei deputati ha rimaneggiato tale testo, ne ha fatto due commi, che contemplano: « I tassi di interesse, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, per i mutui concessi dagli Istituti di credito indicati nella legge stessa, si applicano anche ai finanziamenti accordati sui fondi di rotazione previsti dalle leggi 12 febbraio 1955, n. 38, 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102, e sucessive integrazioni.

Per consentire l'adozione dei tassi di interesse suddetti, la Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere agli Istituti di credito, di cui al comma precedente, contributi per il pagamento degli interessi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al primo comma del presente articolo. L'onere relativo farà carico al Tesoro dello Stato e formerà oggetto di rimborso biennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1961 ».

A questo proposito mi permetto di ricordare un provvedimento di cui ci siamo occupati, e sul quale io ho avuto l'onore di essere relatore, quando si è parlato dei fondi a disposizione dell'I.SV.E.I.MER., dell'I.R.F.I.S., eccetera. In quell'occasione abbiamo consentito che possa essere posto il privilegio sui macchinari oltre che sulle opere, appunto in relazione ad operazioni compiute non solo con i fondi di dotazione di tali organi, ma anche con fondi successivi, aumentati con le leggi del 1957 e del 1958. Quindi le medesime norme vengono adesso praticamente a potersi applicare anche per determinate opere eseguite.

PRESIDENTE. Ma da chi viene rimborsato l'onere?

PASTORE. *Ministro senza portafoglio.* È detto nel testo dell'articolo, che l'onere farà carico al Tesoro dello Stato.

PRESIDENTE. D'accordo, ma è anche detto che tale onere formerà oggetto di rimborso. A chi?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Alla Cassa che avrà concesso contributi sugli interessi.

OLIVA, *relatore*. La Cassa per il Mezzogiorno assume degli impegni di riduzione degli interessi, e quindi dà delle rifusioni a questi Istituti, e presenta un conto biennale al Tesoro dello Stato.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Forse si potrebbe sopprimere la parola « rimborso » ma la realtà rimarrebbe sempre quella. Il fatto è che nel quadro della politica di iniziative nel Mezzogiorno la riduzione dei tassi di interesse è fondamentale. Si è allora proposto il problema di chi doveva far fronte all'onere relativo. Si è pertanto approvata la convenzione con il Ministero del tesoro (perchè in fin dei conti non è la Cassa che va a incentivare ma lo Stato, del quale la Cassa è uno strumento) e si è stabilito che in questo modo la differenza è assunta dallo Stato. Certo che molto dipende anche dal numero delle operazioni che saranno compiute, numero che non sono in grado oggi di prevedere. Confesso infatti che non mi aspettavo questa obiezione, e quindi non mi ero preparato a rispondere. Tuttavia prendo impegno — confidando che la Commissione voglia procedere nell'esame del provvedimento — di assumere informazioni e di mettermi in grado di dare le spiegazioni più esaurienti.

OLIVA, *relatore*. L'articolo 11 riguarda l'esenzione fiscale di cui all'articolo 34 della legge 29 luglio 1957, n. 634, esenzione cioè dall'imposta di ricchezza mobile categoria B, per cinque anni. Si propone che resti fin d'ora stabilita fino al 1965, in coincidenza con la scadenza della « Cassa ».

All'articolo 12 si propone l'aggiunta di un comma all'articolo 40 della più volte citata legge 1957. Do lettura innanzitutto dell'articolo 40: « La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1960 ».

« Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ».

A tale articolo 40 si propone l'aggiunta, come ho detto, di un comma così formulato: « Formeranno oggetto del conguaglio di cui al primo comma anche gli oneri eventuali derivanti alla " Cassa " dall'applicazione, alle operazioni eseguite con i fondi dei prestiti esteri, dei tassi d'interesse stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

I tassi sarebbero ridotti per facilitare lo inizio delle operazioni. Se i prestiti esteri dovessero avere, come hanno, un interesse maggiore, nel caso di una riduzione dei tassi da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tale riduzione farà carico al Tesoro.

Ed infine il disegno in esame, all'articolo 13, prevede la possibilità di concessione di contributi per la erezione di scuole materne ed asili. Finora peraltro tale concessione era limitata ai centri fino a 5 mila abitanti: data la particolare situazione demografica e topografica di certe regioni del Meridione, il limite viene portato a 10.000 abitanti, limite che, sotto taluni aspetti, può sembrare ancora basso. A tale norma è stato aggiunto un comma così formulato: « La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato per i ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni ».

È evidente che tutto quello che il vostro relatore vi ha detto è stato esposto in modo necessariamente frammentario, poichè tutta la legge è frammentaria, ed è impossibile ricondurla a princìpi generali, che non sia-

no quelli che hanno ispirato la legge del 1957. Forse sarebbe utile un coordinamento. Come si è potuto constatare, alcuni articoli della legge del 1957 verrebbero modificati, sotto diversi profili, da più articoli del disegno in esame, senza obbedire ad un ordine logico.

B O S C O . Vorrei chiedere al Ministro Pastore: in relazione all'aumento previsto dall'articolo 13 da 5 a 10 mila abitanti, è stato previsto anche un aumento degli stanziamenti? Se lo stanziamento è rimasto lo stesso, è chiaro che ciò si traduce in uno svantaggio per i comuni piccoli.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. No, non è stato previsto. Constatato però che tali fondi vengono scarsamente utilizzati, in quanto vi sono difficoltà procedurali — che abbiamo cercato di superare — non a caso si è introdotto nell'articolo 2 il diritto di esproprio.

Prego gli onorevoli senatori di tener presente che il disegno di legge al loro esame non introduce nuove provvidenze per il Mezzogiorno. Infatti si tratta di una legge che prevede solo modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, legge, come loro sanno, che fu votata nel luglio 1957 per una serie di cause che non è nemmeno il caso ricordare. Bisognava far fronte a numerosi problemi ed a questo ha provveduto il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno nel dicembre dello scorso anno, con sue deliberazioni divise in tre gruppi: provvedimenti che entravano in attuazione nel momento stesso in cui il Comitato dei ministri deliberava; esame delle deliberazioni da parte del Comitato interministeriale per il credito (anche questo è avvenuto); provvedere con norme legislative, là dove ciò veniva imposto da particolari situazioni.

Il disegno di legge assolve a questo terzo gruppo di deliberazioni del Comitato dei ministri. Ho desiderato fare questa premessa, perchè riconosco come ogni qualvolta si parla di provvedimenti per il Mezzogiorno emergono immediatamente difficoltà e problemi i più disparati a seconda delle diverse situazioni esistenti nelle provincie meridionali. Ma, guai a noi, se prendessimo occasione da questa legge per introdurci in un esame di tutti i provvedimenti, anche necessari, che riterremmo opportuno adottare per il Meridione! Vi è, è vero, un impegno da parte del Governo — impegno che sarà assolto — di compiere un esame approfondito di tutta la situazione del Mezzogiorno: ed allora non ci troveremo piu di fronte ad una legge di modifica e di integrazione, ma ad una nuova legge, chè potrebbe essere di rilancio e che, a mio parere, dovrà avvenire alla scadenza del 1965. Soltanto allora penso, saremmo chiamati in questa sede per tirare le somme e per affrontare tutti i problemi rimasti scoperti o non realizzati.

Tutto ciò che ho esposto, mi porta a pregare la Commissione — ove lo credesse opportuno ed anche di fronte ad irrilevanti questioni di forma — di procedere e favorire la rapida approvazione del provvedimento legislativo al suo esame: ciò per non aggiungere ai due anni che abbiamo perduto — a causa delle molteplici e a tutti note ragioni — un altro prezioso periodo di tempo. Non dimentichiamo che siamo alla vigilia delle ferie e che se prima di queste non si approvasse il provvedimento, l'*iter* dello stesso si prolungherebbe in modo notevole. Ecco perchè rivolgo agli onorevoli senatori la preghiera di volerlo accettare. Talune modifiche sono scaturite dalla riunione del Comitato dei ministri e dell'apposita Commissione interministeriale per le aree di sviluppo, e sono altresì emerse dopo la visita che il Ministro ha compiuto nel Meridione, vedendo da vicino situazioni del tutto particolari: tra le modifiche, elenco quella dell'aumento da 5 a 10 mila abitanti il limite per la costruzione di asili infantili; la estensione di contributi alle opere murarie per le aziende artigiane.

È opportuno che aggiunga che le modifiche sono state concordate in armonia. Mi è parso utile fornire le spiegazioni e sarò lieto di mettermi a disposizione della Commissione per tutto quello che riterrà opportuno chiedermi nel corso della discussione.

B E R T O L I . Sarebbe opportuno che la Commissione venisse informata sulla eventuale costituzione di consorzi o su quelli in corso di formazione.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ve ne sono. La Commissione interministeriale ha inteso colmare questa gravissima lacuna. Nel 1957 venne deliberata la formazione di consorzi, ma tutto è rimasto fermo. La Commissione che si riunisce ormai da un mese esaminerà in questi giorni le richieste pervenute dalla Camera di commercio e dalle Provincie ed in base ai requisiti offerti la Commissione prenderà le sue decisioni.

Devo aggiungere che l'indirizzo del Governo è quello di non largheggiare: mentre si tende a realizzare una industrializzazione intensiva dove invece esistono tutti gli incentivi per una industrializzazione estensiva. I contributi dati non tolgono niente a quella somma di incentivi che sono dati a tutto il Meridione il quale potrà beneficiarne sia o non sia nell'area di sviluppo. Fino a questo momento non esistono consorzi riconosciuti. Lo stesso decreto del Ministro per l'industria è stato tenuto concordemente in mora, in attesa delle conclusioni della Commissione interministeriale.

PRESIDENTE. Poichè questa mattina ha luogo la riunione comune a Montecitorio, propongo di rinviare la continuazione dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

*La seduta termina alle ore 10,50.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari